

## VIVA L'IRAP: LA RISCOSSA DEGLI ECONOMISTI

Mauro Marè

---

Siamo molto contenti che la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l'IRAP compatibile con il regime IVA, evitando di commettere un errore colossale e di arrecare un danno economico rilevante a uno stato membro. Nella vicenda IRAP-Corte di Giustizia vi sono due equivoci evidenti a cui si aggiunge la mancanza di coraggio dell'Unione Europea. Cerchiamo di ricordare i punti principali. L'IRAP fu criticata in passato per vari motivi, noti e dibattuti. Chi scrive non può essere sospettato d'indulgenza nei confronti dell'IRAP, avendo espresso, in tempi non sospetti, alcuni dubbi su un'imposta di questo tipo, dati alcuni difetti del tributo, soprattutto se articolato sul piano regionale.

**La sentenza è anche una rivincita degli economisti sui giuristi, della "visione economica" del valore aggiunto rispetto alla sua definizione e all'uso corrente in sede giuridica.** Senza che i colleghi giuristi me ne vogliano, non sembra sempre del tutto chiaro cosa si intenda realmente – dal punto di vista macroeconomico e fiscale – per valore aggiunto, come lo si calcoli e come lo si possa tassare – e incidentalmente e residualmente, cosa sia l'aggregato "consumi finali", su cui incide invece l'IVA, su cui torneremo tra un attimo.

Il **primo equivoco** è che l'IRAP è *naturalmente* un'imposta sul valore aggiunto, del tipo "reddito" o nelle sue infinite versioni date dalle possibili equivalenze fra tributi. L'IRAP è un'imposta sulla somma delle remunerazioni dei fattori produttivi – salari, stipendi, profitti, interessi, etc.. Se la si vede invece dal lato della *produzione*, essa equivale a tassare il valore totale della produzione meno alcune voci consumate nel processo produttivo<sup>1</sup>. Oltre a questo, come argomento che sostenga la differenza con l'IVA, vi possono essere altre distinzioni: ad esempio, l'IRAP è un'imposta diretta, sulla produzione, che si lega al fatturato, che segue il bilancio, che non è deducibile, che non incide direttamente sul prezzo di vendita e il cui meccanismo di traslazione è complesso e non assimilabile a quello dell'IVA. Si può anche aggiungere che il presupposto dell'imposta è diverso da quello dell'IRPEF (percezione redditi) e dell'IVA (cessione beni e prestazione servizi).

Ma soprattutto che, **nonostante una superficiale somiglianza con l'IVA, l'IRAP se ne differenzia alquanto. Infatti:**

- a) l'IVA in vigore è un'IVA tipo consumo: dal totale delle vendite si **detrae l'intero valore dei beni e servizi**, compresi gli investimenti (cessiti ammortizzabili);
- b) l'IRAP tassa il **prodotto netto**, indipendentemente dalla sua **destinazione a consumo, investimenti ed esportazioni** (cosa che si effettua invece con l'IVA);
- c) l'IVA considera acquisti e vendite secondo il tempo di acquisizione contabile e di emissione delle fatture. L'IRAP, in quanto imposta sul reddito, considera i crediti e i debiti afferenti all'esercizio;
- d) la diversa **definizione di valore aggiunto**: con l'IRAP è **base da base, mentre con l'IVA è imposta da imposta**;
- e) **l'IRAP tassa le esportazioni (l'IVA no) mentre l'IVA colpisce le importazioni (l'IRAP no).**

---

<sup>1</sup> Ovvero la differenza tra il totale dei ricavi (fatturato o produzione netta) e il valore degli acquisti di beni e servizi che si consumano nella produzione, compresi gli ammortamenti.

Il principale problema invece con l'IRAP è che essa non sembra essere una buona imposta regionale per diverse ragioni: per una debole applicazione del principio del beneficio; essa tassa attività, imprese e lavoro autonomo per finanziare un consumo personale, la sanità; l'IRAP non ha una **distribuzione uniforme della base imponibile** sul territorio (quindi del gettito); vi possono essere rischi di esportazione dell'imposta oltre ad incentivi alla *tax competition* e a comportamenti strategici delle imprese.

Chi rammenta la sua genesi, ricorderà che all'inizio l'IRAP nasce con altro nome, come una semplice imposta sul reddito prodotto o sul valore aggiunto, e non come imposta regionale. Lo è diventato dopo, come risposta ad una domanda di decentramento tributario che si stava affermando nel paese. Ma essa è e resta, a mio avviso, una buona imposta centrale, che permette di tassare un momento importante della vita economica, quello della produzione e soprattutto di produrre un elevato gettito con bassa aliquota, data la vastità della base imponibile. Naturalmente, può distorcere l'impiego del lavoro, ma il punto in questione in questa vicenda è un altro.

Il **secondo, vero equivoco** deriva invece dal fatto che il *nome errato* è quello dato **all'IVA**: infatti, come dovrebbe essere noto a tutti, essa non è un'imposta sul valore aggiunto *à la* IRAP, bensì un tributo sui consumi finali delle famiglie. Va ammesso che nell'applicazione reale, il tributo si allontana alle volte e in alcuni paesi, in ragione di un'imperfetta detraibilità del tributo pagato a monte, dalla sua base imponibile teorica – i consumi finali appunto – e finisce per restare nelle fasi intermedie e colpire soggetti diversi dai consumatori finali. Ma nella sostanza, l'IVA è un tributo sui consumi finali, simile, a parità di aliquota, a una monofase sul dettaglio – come la *retail sales tax* americana.

La Corte voleva bocciare l'IRAP sostenendo la sua identità con l'IVA. Era una valutazione errata, ovvia per chi comprende la logica economica dei due tributi. V'è in tutto ciò un aspetto paradossale. Anziché occuparsi di teoriche sovrapposizioni tra tributi che si assomigliano – se si segue il percorso delle equivalenze fiscali tutte le imposte si assomigliano e quindi tutte sono simili e in parte incompatibili con l'IVA! – la Corte e con essa la Commissione Europea avrebbero fatto meglio ad occuparsi delle vere distorsioni che le imposizioni nazionali producono sul mercato unico (la libera circolazione delle merci e dei capitali) e sugli incentivi all'evasione – come spesso ricorda la Corte dei Conti Europea nei suoi rapporti annuali. Esse dovrebbero in futuro rendersi conto che da vent'anni si aspetta la soluzione dell'annoso problema del regime definitivo IVA, che dopo il 1992, con l'abolizione delle dogane e la realizzazione del mercato unico, vive sospesa tra sviamenti del commercio ed evasione intracomunitaria e nazionale. Perché la Commissione non trova il coraggio di realizzare una riforma del regime IVA comunitario, con la separazione della fase pre-dettaglio dell'IVA da quella del dettaglio – cosa in sé di "poco conto"... – che potrebbe ridurre le distorsioni attuali nel commercio comunitario, ridurre l'evasione, migliorare la formula di finanziamento del bilancio comunitario e permettere l'utilizzo di questa base imponibile da parte dei livelli intermedi di governo?

Nel 1990 proposi con Mario Sarcinelli quest'idea, ora ripresa e sviluppata da illustri economisti e studiosi – Michael Keen, dell'IMF e da altri. Sarà forse necessario che un'altra banca italiana – *rectius*, forse estera tra poco! – impugni anche l'IVA per sconfiggere l'immobilismo della Commissione?

6 Ottobre 2006